

D.D.S. n. 1617 - S 9/TUR



Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO TURISMO, SPORT E SPETTACOLO

DIPARTIMENTO TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
Servizio "Professioni Turistiche e Agenzie di Viaggio"
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione siciliana;

VISTO il R.D.L. 23 novembre 1936, n. 2523, convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2650;

VISTI il D.P.R. 28 giugno 1955, n. 630, e la circolare del Commissario per il Turismo n. 8680 del 25 novembre 1955;

VISTO l'art. 9 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27;

VISTO l'art. 46 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che ha abrogato il comma 5 dell'art. 9 della legge 217/83 (legge quadro);

VISTA l'istanza con la quale il sig. **CASTELLUCCI GIOVANNI**, cittadino italiano, nato a Piombino (LI) il 13 aprile 1942 e residente a Palermo in via Mariani Alliata n. 15, C.F. CST GNN 42D13 G687S, titolare, n.q. di amministratore unico della "**Sicilian Tourist Service s.r.l.**" (P.I. e C.F. 04066930829) con sede legale a Palermo in piazza Don Bosco n. 6, della licenza cat. 13.C/1995 rilasciata il 16 gennaio 1995 dalla Questura di Palermo, per l'esercizio dell'attività dell'agenzia di viaggi e turismo, cat. A/Illim., denominata "**GIANNI VIAGGI**" con sede a Palermo in piazza Don Bosco n. 6, ha chiesto l'autorizzazione assessoriale per il **trasferimento della sede** della predetta agenzia di viaggi e turismo da piazza Don Bosco n. 6 a **piazzetta Scannaserpe n. 3 in Palermo**;

PRESO ATTO che tutta la documentazione allegata all'istanza per il trasferimento della sede della suddetta agenzia di viaggi e turismo si appalesa conforme a quanto previsto dal D.P.R. 630/1955;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTA la denuncia del 5 marzo 2009 di smarrimento della predetta licenza cat. 13.C/1995 rilasciata il 16 gennaio 1995 dalla Questura di Palermo;

VISTE le risultanze degli accertamenti della C.C.I.A.A. di Palermo di cui alla nota n. 34997 del 20 ottobre 2011;

VISTO il parere favorevole n. 330 del 30 aprile 2009 della FIAVET Sicilia;

ACCERTATA, a seguito di sopralluogo, l'esistenza secondo la normativa vigente sia dei requisiti sostanziali nonché del decoro dei locali della predetta agenzia di viaggi;

ACCERTATA la regolarità del pagamento delle tasse di concessione governativa regionale, di cui alla tariffa allegata al D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230;

VISTA l'attestazione comprovante il contratto della polizza assicurativa per la responsabilità civile per l'attività di Organizzatori e Intermediari di viaggio di cui al D. Lgs. n. 111/95 e al D. Lgs. n. 206/2005;

ACCERTATA l'esistenza dei requisiti per adottare il provvedimento di competenza:

D E C R E T A

Si autorizza il sig. **CASTELLUCCI GIOVANNI**, cittadino italiano, nato a Piombino (LI) il 13 aprile 1942 e residente a Palermo in via Mariani Alliata n. 15, C.F. CST GNN 42D13 G687S, titolare, n.q. di amministratore unico della "**Sicilian Tourist Service s.r.l.**" (P.I. e C.F. 04066930829) con sede legale a Palermo in piazza Don Bosco n. 6, della licenza cat. 13.C/1995 rilasciata il 16 gennaio 1995 dalla Questura di Palermo, per l'esercizio dell'attività dell'agenzia di

viaggi e turismo, cat. A/Illim., denominata **"GIANNI VIAGGI"** con sede a Palermo in piazza Don Bosco n. 6, al **trasferimento della sede** della predetta agenzia di viaggi e turismo da piazza Don Bosco n. 6 a **piazzetta Scannaserpe n. 3 in Palermo**.

La direzione tecnica resta affidata allo stesso sig. **CASTELLUCCI GIOVANNI**, prima generalizzato, che non potrà essere sostituito senza la preventiva autorizzazione di questo Assessorato.

La presente autorizzazione sostituisce la precedente licenza cat. 13.C/1995 rilasciata il 16 gennaio 1995 dalla Questura di Palermo.

La presente autorizzazione è nominativa ed è rilasciata esclusivamente per l'attività per cui la stessa è stata concessa e per i locali in essa indicati. E' revocabile oppure può essere sospesa in qualsiasi momento per motivi di ordine e di sicurezza pubblica o per abuso da parte del titolare e per tutto quanto altro previsto dall'art. 6 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 630 e dalla circolare del Commissario per il Turismo n. 8680 del 25 novembre 1955.

E' rinnovabile annualmente previo il solo pagamento della tassa di CC.GG. Regionale, pari a **€ 416,78** dovuta entro il 31 gennaio di ogni anno, la cui attestazione dovrà, altresì, essere trasmessa a questo Assessorato unitamente alla dichiarazione di prosecuzione dell'attività e alla quietanza di pagamento per l'anno in corso della polizza assicurativa per la responsabilità civile per l'attività di Organizzatori e Intermediari di viaggio citata in premessa.

Al titolare è fatto obbligo di osservare tutte le vigenti disposizioni di legge in materia di agenzie di viaggi e turismo e, altresì, di adeguarsi a quanto formerà oggetto di nuova regolamentazione regionale.

Palermo,

27 OTT 2011



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Anna Maria La Vecchia)